

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE

PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera consiliare n. in data

INDICE

- ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'
- ARTICOLO 2 - CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI
- ARTICOLO 3 - DEFINIZIONI
- ARTICOLO 4 - CONTENUTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DIRITTI DI TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE
- ARTICOLO 5 - ALTRA FORMA DI SPONSORIZZAZIONE: GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
- ARTICOLO 6 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
- ARTICOLO 7 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR
- ARTICOLO 8 - INIZIATIVA SPOTANEA DEI TERZI
- ARTICOLO 9 - TRATTATIVA PRIVATA
- ARTICOLO 10 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
- ARTICOLO 11 - UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI
- ARTICOLO 12 - CASI ESCLUSI
- ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina la attività di sponsorizzazione, da parte di terzi, a favore di iniziative promosse, organizzate o gestite dal Comune o comunque in relazione ai diversi servizi di competenza del comune stesso.
2. Il presente regolamento si prefigge lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.
3. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione e a realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi, in conformità ai fini istituzionali del Comune.

ARTICOLO 2 CONTENUTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E DESTINATARI

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti, pubblici e privati, singoli cittadini e/o figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro, per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire, nei programmi di spesa, ordinari e straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente; il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale, parziale, o programmatica, rispetto alla previsione di spesa, in relazione al totale o parziale raggiungimento del previsto risultato da parte dello sponsor e/o dello sponsee, senza oneri per l'Ente, ovvero con oneri ridotti.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "contratto di sponsorizzazione", un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune (Sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (Sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.; I contratti di sponsorizzazione per la realizzazione di un'opera infrastrutturale sono disciplinati dall'art 26 del D:lgs. 163/06.
 - b) per "accordo di collaborazione" uno strumento negoziale bilaterale o plurilaterale con il quale sono regolati le forme e le modalità di coinvolgimento delle parti nell'ideazione o realizzazione di iniziative concertate o di interesse comune;
 - c) per "sponsorizzazione" ogni contributo in beni o servizi, danaro od ogni altra utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
 - d) per "sponsor" il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di stipulazione con il Comune;
 - e) per "sponsee" il soggetto che assume dietro corrispettivo l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor, nel caso il Comune;
 - f) per "spazio pubblicitario" lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;

ARTICOLO 4 CONTENUTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E DIRITTI DI TUTELA DELL'IMMAGINE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo, costituito da una somma di denaro, ovvero da forniture di beni e/o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune le modalità con cui questo Ente si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della propria attività, promuovendone l'immagine.

All'atto della presentazione della proposta presso il protocollo, il Comune acquisisce oltreché l'obbligo, anche il diritto alla divulgazione dell'iniziativa e il diritto alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione.

ARTICOLO 5

ALTRA FORMA DI SPONSORIZZAZIONE: GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune, oltre che il ritorno pubblicitario, anche la possibilità economica per lo "sponsor" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nelle forniture di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ad origine dal comune. E' l'esempio della gestione di strutture pubbliche quali attrezzature sportive, spazi espositivi, parcheggi, ecc, per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di una tariffa (abbonamento, ticket, ecc.) a fronte di una retrocessione monetaria o altro beneficio da parte del Comune.

ARTICOLO 6

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Il ricorso alla sponsorizzazione può riguardare tutte le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche incluse negli strumenti di programmazione dell'Ente.
2. La sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, attraverso le seguenti iniziative:
 - a) utilizzo dei loghi e dei marchi del Comune, escluso quindi lo stemma istituzionale, allo scopo di sfruttare il valore commerciale che gli stessi possono assumere;
 - b) eventi e servizi sportivi, ricreativi, culturali e sociali del Comune;
 - c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensore, sala riunione, impianti sportivi);
 - d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi di documentazione del Comune quali, esemplificando, buoni pasto, cedolini stipendi, bollette, segnalibri;
 - e) utilizzo a fini pubblicitari di spazi sui veicoli di informazione a disposizione del Comune, quali, ad esempio il bollettino comunale, il sito internet del Comune e pannello elettronico informacità;
 - f) servizi di manutenzione aree verdi o servizi diversi;
 - g) fornitura di beni;
 - h) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
3. Per gli accordi di collaborazione sono attività privilegiate:
 - a) la concessione di edifici monumentali in degrado, ovvero in disuso, a soggetti privati, i quali, fatta salva la destinazione d'uso li recuperino o restaurino e li utilizzino anche per proprie sedi, per lo stretto tempo necessario ad ammortare, attraverso i costi di locazione, le spese sostenute; i canoni dovranno essere adeguatamente ponderati dall'UTC in relazione ai criteri convenzionali di calcolo mediato dalle realtà di mercato e dallo stato degli edifici, fino al termine massimo di 30 anni. E' ammessa la libera contrattazione dei canoni dovuti entro il 25%, in aumento o in detrazione, in relazione alle finalità statutarie e sociali dello "sponsor";
 - b) le istituzioni museali, bibliotecarie ed espositive, ovvero settori specifici di attività delle stesse;
 - c) gli impianti sportivi di proprietà comunale;
 - d) il restauro, il recupero, l'adeguamento funzionale, la messa a norma e la gestione di qualsiasi bene pubblico, appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

ARTICOLO 7

PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata a mezzo di trattativa privata preceduta, di norma, dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso è data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio e inserimento nel sito internet del Comune; inoltre, è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità, anche diretta, ritenuta di volta in volta più idonea per una maggior conoscenza e partecipazione.
3. L'avviso deve contenere i seguenti dati minimi:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o schema di contratto di sponsorizzazione;
 - b) l'esatta determinazione dello spazio utilizzabile o della particolare modalità offerta dal Comune;
 - c) le modalità, i termini di presentazione dell'offerta e le eventuali garanzie richieste
 - d) i criteri di valutazione, nel caso siano presentate più offerte;
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve almeno indicare:
 - a) il bene, il servizio, l'immagine, ecc. che si intende pubblicizzare;
 - b) il corrispettivo della sponsorizzazione.
5. All'offerta deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a) di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
 - c) nel caso l'offerta sia fatta da un'impresa, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
 - d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
6. Nel caso l'offerta sia fatta da una persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare l'autocertificazione indicata nel precedente comma 5 riferita a sé stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza.
7. Nel caso l'offerta sia fatta da un ente pubblico, deve essere allegata un'autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiara:
 - a) il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti;
 - b) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.
8. L'offerta deve contenere l'assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria del competente ufficio, è approvata con atto deliberativo della Giunta Comunale.
9. Ove pervengano più offerte, con l'atto di Giunta anzidetto, è approvata apposita graduatoria per ognuna delle iniziative per le quali è prevista la sponsorizzazione.
10. La graduatoria è formata in base al maggior vantaggio economico per il Comune, tenuto conto delle indicazioni previste nell'avviso di scelta dello sponsor.
11. Definita la graduatoria, viene effettuata assegnazione fino alla copertura totale prevista dall'avviso, cominciando dal primo soggetto della graduatoria; in caso sia stato individuato un solo spazio pubblicitario lo stesso è assegnato al primo della graduatoria.
12. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal responsabile del settore interessato.

ARTICOLO 8

INIZIATIVA SPONTANEA DEI TERZI

Il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti che manifestino spontaneamente la volontà di assumere la veste di sponsor di progetti o iniziative comunali. Nel caso di iniziativa spontanea di terzi l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di valutare l'utilità e la conformità della proposta agli scopi istituzionali dell'Ente, con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative e di prescindere dalla procedura ordinaria descritta al precedente articolo 4 in ragione della tipologia e/o del valore della sponsorizzazione

ARTICOLO 9

TRATTATIVA PRIVATA

1. È sempre ammessa la trattativa privata (procedura negoziale) nel rispetto dei principi del trattato (art. 26 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), previa adeguata motivazione, con specifico riferimento:
 - a) alle ipotesi di iniziative che per le loro peculiarità e caratterizzazioni facciano fondatamente ritenere che, ove anche si sperimentassero gli incanti o le licitazioni, questi andrebbero verosimilmente deserti, o in ogni caso risulterebbero di un improbabile buon esito;

- b) alle ipotesi in cui si tratti di forniture di beni e servizi che un solo soggetto sia in grado di offrire con quelle specifiche caratteristiche;
- c) alle ipotesi in cui l'urgenza dell'iniziativa non consenta l'indugio degli incanti o della licitazione;
- d) ad ogni altra situazione in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non appaia né utile né congruo il ricorso alle procedure degli incanti e delle licitazioni
- e) per le iniziative di importo inferiore a € 10.000,00 può sempre procedersi alla trattativa privata diretta con un solo contraente.

ARTICOLO 10 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Le iniziative nelle quali è possibile destinare spazi alla pubblicità di terzi sono individuate dal responsabile dell'iniziativa sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con apposito atto, a seguito di esame di specifico progetto predisposto dal responsabile stesso.
2. Il ricorso al finanziamento attraverso le sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti le attività del Comune, compresi gli eventi a rilevanza artistico culturale o spettacolare promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente.
3. La gestione delle sponsorizzazioni è regolata da apposito contratto nel quale sono stabiliti:
 - a) il diritto per lo sponsor ad una forma di pubblicità non esclusiva nel corso delle iniziative per le quali è prevista;
 - b) le forme di promozione, comunicazione e pubblicità;
 - c) la durata del contratto di sponsorizzazione;
 - d) il corrispettivo per la sponsorizzazione e gli obblighi assunti dallo sponsor;
 - e) la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
4. Il corrispettivo della sponsorizzazione deve essere, di regola, fornito prima della firma del contratto; il mancato o parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 11 UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ed a migliorare la qualità dei servizi prestati.
2. L'utilizzo di tali proventi è subordinato all'approvazione di apposito progetto da parte della Giunta Comunale, su proposta del responsabile del servizio interessato alla realizzazione del progetto stesso.

ARTICOLO 12 CASI ESCLUSI

1. Il Comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - c) sia in corso con l'offerente una controversia legale;
 - d) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia

ARTICOLO 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.
3. Titolare del trattamento è il comune in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
4. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.

ARTICOLO 15
DISPOSIZIONI FINALI

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dal Comune nei modi indicati dal presente regolamento; è facoltà del Comune, qualora si ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
2. Il presente regolamento viene approvato con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998), alle disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. sull'ordinamento degli enti locali), e alla normativa applicabile in generale a tutta la materia delle sponsorizzazioni.
3. Il presente regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione dal quindicesimo giorno

Allegati:

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

Il Comune di Gravellona Toce, con sede in Piazza Resistenza n.100, 28883 GRAVELLONA TOCE visto il proprio vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____ e della deliberazione/determina n. ___ del _____

RICERCA

uno sponsor per pubblicizzare attività come descritto di seguito:

specificare in dettaglio ogni singola voce)

a) Scopo della sponsorizzazione, (che ex art. 43 co. 1 della L. 449/97 può riguardare:

___lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione amministrativa;

___la realizzazione di maggiori economie;

___il miglioramento della qualità dei servizi prestati all'utenza.)

b) Vantaggi per lo sponsor. (Fra i vantaggi, la deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese di pubblicità, come confermato dal disposto della risoluzione ministeriale n. 9/204 del 17/6/92.)

c) Tipo di contratto (contratto di sponsorizzazione, accordo di collaborazione, convenzione)

d) Diritti e Obblighi per il Comune

e) Diritti e Obblighi per lo Sponsor

f) Criteri di valutazione delle proposte

g) Modalità di presentazione delle proposte

h) Procedure di verifica e controllo sull'andamento dei contratti stipulati

i) Informazioni e chiarimenti con specifica indicazione del responsabile del progetto di sponsorizzazione.

Gravellona Toce, _____

Responsabile di Settore

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____, in Gravellona Toce, presso la sede municipale ivi sita in Piazza Resistenza, n. 10,

TRA

il Comune di Gravellona Toce, sopra generalizzato, rappresentato da _____, di seguito indicato anche sponsee

E

Il/la Sig. Sig.ra _____, legale rappresentante di _____, di seguito indicato sponsor,

VISTO

il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. ___ del _____ e la deliberazione/determina n. ___ del _____, con la quale è stata accettata la proposta avanzata da _____

SI STIPULA

il seguente contratto:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Comune conferisce allo sponsor incarico per la sponsorizzazione della seguente attività (o iniziativa):

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor pagherà al Comune la somma di _____, mediante versamento in unica soluzione anticipata, (oppure) fornirà al Comune il seguente servizio (_____)

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune consentirà allo sponsor apposizione di striscioni, banner sul sito internet, logo su carta intestata, ecc

ARTICOLO 4 – DURATA

Il presente contratto avrà durata da _____ a _____

Oppure

per tutto il periodo della manifestazione _____

ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA'

Lo sponsor è direttamente responsabile per le eventuali conseguenze derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che ne concerne la veridicità o altre modalità connesse.

ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno devolute alla competenza del Foro di _____.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente contratto viene redatto in bollo, è soggetto ad IVA e verrà registrato in caso d'uso.

Sono a carico dello sponsor tutte le spese relative alla redazione

Gravellona Toce, _____

Il Responsabile del Servizio